Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – ALLINEAMENTO DELLA GIURISPRUDE DELLA CFA FIGC, DELLA GIURISPRUDENZA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI E DEI GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA.

Descrizione

In tema di responsabilità disciplinare la giurisprudenza della Corte federale di appello FIGC è del tutto conforme alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo cui *"è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale*". (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016). Secondo la medesima prospettiva, l'organo giudicante, nell'accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un "confortevole convincimento" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021). La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (v. Collegio di garanzia del CONI, Sezioni Unite, nn. 63/2018 e 65/2018). A ulteriore conferma, il CGS CONI (alla luce della disposizione residuale di rinvio di cui all'art. 3, comma 2, CGS FIGC), stabilisce all'art. 2, comma 6, che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Anche il giudice amministrativo ha assunto una identica linea interpretativa, ritenendo che *"i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell'ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale. Sicché, vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 agosto 2018, n. 5019) resta escluso che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale. Né, sotto altro profilo, può si può convenire con quanto assunto dall'appellante sulla base della previsione di chiusura di cui dell'art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». […] questo rinvio ai «principi e […] norme generali» del processo civile non comporta un rinvio alle singole, dettagliate disposizioni di quel Codice*" (Cons. Stato, Sez. V, n. 534 del 2020).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 15/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 3 CGS, art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0015 CFA del 1 agosto 2023 (sig. Borda Fabio Giuseppe-A.S.D. Bandito Sportgente-sigg.ri Roveriks Lama-Elio Allocco/Procura Federale Interregionale)